



UNIONE TRESINARO SECCHIA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

Il presente Regolamento:

1. E' stato adottato con deliberazione di Consiglio Unione n. 05 del 04/02/2010;
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2010 al 28/02/2010 rep. n.17;
3. E' entrato in vigore il 01/03/2010.

L'affidamento familiare, rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore ed alla sua famiglia, orientato a garantire il diritto del minore a vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

L'affidamento familiare, quindi, è una risposta di cura, di tutela, di educazione per bambini e ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

Il presente regolamento si colloca nell'ambito di quanto indicato nel dettato costituzionale e nella normativa nazionale e regionale, in particolare:

- Artt. 30 e 31 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Artt. 330, 333, 316 del Codice Civile
- Legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia";
- Legge 27 maggio 1991 n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989";
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Direttiva Regionale 28 febbraio 2000, n. 1378 "Direttiva in materia di affidamento familiare;
- Direttiva Regionale 11 giugno 2007, n. 846 "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi"
- Legge Regionale n. 14 del 28 Luglio 2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"

L'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia (Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano) ed i comuni di Baiso e Viano, tutti compresi nel territorio del Distretto di Scandiano, promuovono l'affidamento familiare, sostengono e valorizzano le disponibilità della propria comunità all'accoglienza temporanea di minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie.

I soggetti che, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, concorrono alla realizzazione dell'affido sono: il Servizio Sociale Associato (d'ora innanzi SSA), il Centro per le Famiglie dell'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, l'Azienda Usl del Distretto di Scandiano, l'Amministrazione Provinciale e le organizzazioni del privato sociale, ciascuno per quanto di propria competenza.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento definisce i criteri, i tempi e le modalità di attuazione di progetti di affidamento familiare in favore di minori residenti nel territorio del Distretto di Scandiano, gli impegni delle amministrazioni locali e delle organizzazioni, nonché i doveri e i diritti della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

L'affidamento familiare è attuato dal SSA in qualità di titolare delle funzioni sociali rivolte ai minori ed ha lo scopo di offrire al minore, la cui famiglia si trovi nell'incapacità o nell'impossibilità temporanea di curarsi di lui, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico ed idonee a recuperare e conservare le sue relazioni primarie.

Il presente regolamento si applica, altresì, ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio distrettuale, per i quali si preveda l'inserimento in un progetto di affidamento familiare.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare può essere:

A – da un punto di vista giuridico

- **Consensuale**, in seguito a richiesta scritta dei genitori, è disposto dal servizio sociale e formalizzato con la sottoscrizione di impegni della famiglia naturale e della famiglia affidataria. Se l'affidamento consensuale supera i 6 mesi il servizio ne dà comunicazione al Giudice Tutelare che lo ratifica e lo rende esecutivo.

Il Servizio riferisce periodicamente e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità al Giudice Tutelare e, allo scadere del termine, con relazione scritta, ne chiede la prosecuzione o ne comunica la chiusura.

- **Giudiziale**, quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni tramite l'affido giuridico al servizio sociale che delega i compiti genitoriali alla famiglia affidataria.

Il servizio deve sistematicamente riferire al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido e comunicare ogni informazione utile per ulteriori provvedimenti.

B – da un punto di vista della risorsa disponibile all'accoglienza

- **Parentale (o intrafamiliare)**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti alla famiglia d'origine, con legami di parentela entro il 4° grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. L'affidamento a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà e aiuto che sussistono naturalmente tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o da chi ha la potestà del minore, nei confronti dei parenti entro il 4° grado senza il coinvolgimento dei servizi.

L'affidamento a parenti entro il 4° grado può essere disposto anche dal servizio sociale territoriale, qualora esso venga coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore.

I servizi devono tener conto, inoltre, delle relazioni esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.

Benché per l'affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda i percorsi di preparazione, il servizio offre tale possibilità ai parenti interessati.

L'affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell'affidamento eterofamiliare, sia consensuale che giudiziale.

- **Eterofamiliare**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola diverse da quelle della famiglia d'origine, che si è resa disponibile, dopo avere effettuato percorsi di preparazione, conoscenza e valutazione della disponibilità.

C – dal punto di vista del tempo di permanenza del minore presso gli affidatari

- **a tempo pieno** prevede l'inserimento stabile del minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine, secondo il progetto elaborato dal SSA e/o secondo le disposizioni del Tribunale per i Minorenni.
- **a tempo parziale** prevede l'inserimento del minore presso il nucleo affidatario solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento dalla propria famiglia di origine, sia a quest'ultima affinché possa superare le proprie fragilità. Il SSA, titolare degli

interventi, definisce contenuti, modalità e tempi della permanenza del minore presso gli affidatari.

L'affidamento familiare è in ogni caso temporaneo. La durata è correlata alle esigenze del minore, alle caratteristiche della famiglia d'origine, alle motivazioni che hanno determinato l'esigenza del collocamento, e al tempo necessario per risolvere i problemi sussistenti.

In caso di urgente necessità il SSA ha facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti familiari di pronto intervento, anche per un periodo di tempo limitato, in attesa di definire un adeguato progetto a favore del minore.

L'Unione Tresinaro Secchia, riconoscendo la valenza sociale e solidaristica dell'affidamento familiare e nell'ottica di valorizzare tutte le risorse presenti nella rete delle opportunità di accoglienza rivolte a minori e famiglie in difficoltà, intende sostenere e promuovere anche forme sperimentali di affidamento, alle quali comunque sono applicabili le tipologie di cui sopra, quali:

- A) **affido omoculturale**, comporta l'accoglienza del minore straniero da parte di una famiglia della sua stessa cultura, quale garanzia per il minore di ricevere il necessario supporto e sostegno in un contesto di minore differenza culturale. Ciò comporta l'esigenza di individuare strategie di avvicinamento delle persone e delle comunità straniere alle tematiche dell'affidamento, anche al fine di verificare condizioni e modalità che agevolino la consapevolezza rispetto alla potenziale disponibilità della famiglia straniera accogliente;
- B) **affido a famiglie disponibili per emergenze/urgenze**, prevede famiglie e/o di una rete di famiglie disponibili ad accogliere il minore in condizioni di emergenza/urgenza entro 24 ore dalla proposta espressa dal SSA e per il periodo di tempo necessario al SSA per formulare un progetto stabile di collocamento (indicativamente 2 mesi). Di norma si tratta di minori allontanati dal proprio nucleo familiare di origine a fronte di gravi condizioni di pregiudizio, che pertanto necessitano di essere accolti in un contesto familiare idoneo e preparato a gestire il disagio e la condizione di stress che il minore può presentare. Tali risorse risultano funzionali anche per l'accoglienza di neonati e bambini 0-3 anni. Trattandosi di interventi di breve durata, le famiglie accoglienti devono essere preparate ad aiutare e accompagnare il minore al nuovo luogo di vita.
- C) **affido madre-figlio, famiglia-famiglia**; comporta l'accoglienza del bambino insieme ad almeno uno dei genitori presso gli affidatari, anche in alternanza con la permanenza degli affidatari presso l'abitazione della famiglia di origine del bambino. A seconda del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria a favore del bambino può trattarsi di un affidamento familiare del minore vero e proprio, dove gli affidatari si pongono nei confronti del genitore come un supporto allo sviluppo delle loro competenze, oppure del collocamento di una famiglia interessata da un provvedimento di affidamento del figlio al servizio sociale. In ogni caso compito del SSA sarà quello di evidenziare con particolare chiarezza e precisione i compiti degli affidatari, l'estensione dei loro poteri, gli impegni e gli obiettivi della famiglia di origine del bambino.

ART. 3 – DESTINATARI DELL' AFFIDAMENTO FAMILIARE E LORO DIRITTI

Destinatari dell'affidamento familiare sono i minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondono alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento.

Anche per i più piccoli sono previste, comunque, modalità appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.

Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte del SSA, specificate nel progetto individuale.

ART 4 – LA FAMIGLIA D'ORIGINE

La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso, salvo diverse disposizioni emesse dall'autorità giudiziaria a tutela del minore.

Nella fase di avvio del progetto di affido, il SSA proponente comunica alla famiglia d'origine le informazioni utili riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con la propria figlia/o secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso.

Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dai servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'affidamento del minore, aggiornando la valutazione delle competenze genitoriali.

Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d'origine e minore possono essere definite dal Tribunale stesso, in collaborazione con il SSA.

ART. 5 – I SOGGETTI AFFIDATARI

Soggetti affidatari sono la famiglie, le coppie o le singole persone che rendano disponibili le proprie risorse affettive, educative, relazionali, garantendo così al minore una situazione di accoglienza idonea, per il periodo di tempo che si renderà necessario a far fronte alle problematiche evidenziate.

I soggetti candidati all'affidamento svolgono presso Centro per le Famiglie un percorso di conoscenza, formazione e valutazione, attraverso colloqui e visite domiciliari, riferito in particolare ad approfondire:

- caratteristiche complessive del nucleo e dei suoi componenti
- motivazione all'affidamento e caratteristiche della disponibilità rispetto all'accoglienza
- atteggiamento nei confronti dell'affidamento da parte degli eventuali figli e di altri soggetti coinvolti.

Il percorso si conclude con il confronto in merito al percorso effettuato, definendo i termini della disponibilità del soggetto candidato.

ART. 6 – L'ABBINAMENTO

Il SSA, sulla scorta delle valutazioni effettuate in merito ai bisogni e alle risorse del bambino/a e della sua famiglia di origine, individua, in collaborazione con il Centro per le famiglie che ha curato il percorso di conoscenza, formazione e valutazione, la famiglia affidataria che presenta le caratteristiche e la disponibilità maggiormente coerenti con il progetto che si intende realizzare a favore del minore, nell'ottica di garantire a quest'ultimo il "miglior collocamento possibile".

Il SSA procede quindi a convocare la famiglia affidataria, presenta l'ipotesi progettuale alla stessa, fornisce informazioni dettagliate e puntuali in merito alle condizioni del minore, della sua famiglia di origine, agli impegni richiesti alla famiglia accogliente.

Il SSA può altresì considerare la candidatura di famiglie che offrano la propria disponibilità per l'accoglienza di un minore già conosciuto dalle stesse, formalizzando la disponibilità ad accoglierlo,

così come può considerare la candidatura di famiglie disponibili, proposte dalla famiglia di origine del minore.

In questi casi il SSA procede ad effettuare lo stesso percorso di cui all'art. 5, valutando altresì l'opportunità di tale abbinamento, sempre in considerazione del prioritario interesse del minore.

ART. 7 - IMPEGNI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Durante il periodo di affidamento le famiglie affidatarie si impegnano ad osservare le prescrizioni stabilite dal soggetto che ha disposto l'affido ed in particolare a:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
- b) garantire il rispetto della situazione del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- c) curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e con tutti i soggetti coinvolti nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di affidamento, agevolando l'eventuale rientro del minore nella propria famiglia;
- d) assicurare la massima riservatezza in merito alla condizione del minore e della sua famiglia d'origine;
- e) partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti dal SSA, secondo le modalità e le scadenze specifiche del progetto;

Il venir meno degli impegni di cui sopra prevede la revisione del progetto di affidamento, da parte del SSA o dell'Autorità che lo ha disposto.

La famiglia affidataria durante il periodo di affidamento esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie.

Le famiglie affidatarie sono inoltre invitate a fruire delle attività di sostegno e formazione svolte dai servizi competenti

ART. 8 - IMPEGNI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Il SSA, anche attraverso la rete dei servizi educativi e sanitari si impegna a:

- a) assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- b) attuare gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- c) garantire alla famiglia affidataria il sostegno all'affidamento secondo modalità e tempi stabiliti nel progetto di affido;
- d) fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (compresi quelli sanitari e giuridici);
- e) corrispondere agli affidatari il sostegno economico di cui all'art. 11 del presente regolamento
- f) attuare verifiche periodiche sull'andamento dell'affido familiare

ART. 9 – IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO

L'affido è disposto con atto formale del Dirigente del SSA, visto il progetto individuale di affidamento che elabora l'assistente sociale referente del caso. Per ogni progetto di affidamento ordinariamente si costituisce una équipe multiprofessionale formata almeno dalla coppia assistente sociale – psicologo con la partecipazione di eventuali altre figure professionali necessarie all'implementazione del progetto stesso.

Il progetto di affidamento deve comprendere:

- 1) l'analisi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del minore;
- 2) i motivi che determinano il ricorso all'affidamento e la durata;
- 3) le modalità e la frequenza dei rapporti tra i soggetti coinvolti (il minore, la famiglia di origine, gli affidatari, i servizi);

- 4) l'individuazione degli interventi finalizzati al superamento dei problemi della famiglia di origine, delle figure professionali e dei servizi coinvolti;
- 5) la definizione degli eventuali interventi di sostegno e supporto del minore, delle figure professionali e dei servizi coinvolti;
- 6) l'indicazione degli interventi di sostegno rivolti agli affidatari, delle figure professionali e dei servizi coinvolti;
- 7) le condizioni che consentiranno l'eventuale rientro del minore in famiglia, salvo nei casi di affidi giudiziali sine-die;
- 8) la cadenza (in ogni caso almeno semestrale) con cui verranno effettuate le verifiche sull'evoluzione del progetto da parte del SSA;
- 9) l'atto di consenso sottoscritto dai genitori del minore o dal tutore o il riferimento al Decreto del Tribunale per i Minorenni;
- 10) l'impegno formale da parte degli affidatari;
- 11) l'entità del sostegno economico da erogare agli affidatari, secondo le indicazioni di cui all'art. 11.

ART. 10 - ACCOMPAGNAMENTO DEL BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE ALL'AFFIDAMENTO

Il minore, nel rispetto delle sue possibilità di comprensione in relazione alla specifica fase evolutiva, deve essere compiutamente informato rispetto al progetto di tutela che lo riguarda, e deve poter esprimere la propria opinione nel merito.

In particolare deve essere garantita la conoscenza dei motivi che hanno determinato la necessità di allontanamento dai propri genitori, le caratteristiche generali del progetto di affidamento, i tempi e le modalità di incontro con i genitori, le condizioni che ne permetteranno il rientro.

Al bambino è garantito ogni sostegno e supporto necessario, affinché possa comprendere ed elaborare la propria storia personale e i propri vissuti anche nel corso dell'esperienza di affido.

ART. 11 – SOSTEGNO ECONOMICO ALL'AFFIDO

Il SSA corrisponde agli affidatari una quota mensile quale contributo al mantenimento del minore, come stabilito dall'art. 80 della Legge n. 184/83, dal punto 7 della Direttiva Regionale n. 1378/00, così come modificata dalla Direttiva Regionale n. 846/07.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

Le quote spettanti alle famiglie affidatarie saranno definite con successivo atto della Giunta dell'Unione.

Il SSA a fronte di particolari condizioni del bambino e della famiglia affidataria può disporre eventuali aumenti del contributo mensile spettante agli affidatari, secondo i criteri che saranno definiti nell'atto della Giunta dell'Unione di cui sopra.

Il SSA può definire la diminuzione o la revoca del contributo mensile spettante agli affidatari secondo l'atto di Giunta di cui sopra, a fronte di minori e neomaggiorenni di cui all'art. 12 del presente regolamento che percepiscano redditi da lavoro.

Annualmente il SSA provvede all'adeguamento delle quote che saranno rivalutate secondo i parametri ISTAT.

ART. 12 – ACCOMPAGNAMENTO OLTRE IL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ

La giurisprudenza ritiene che il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non si esaurisca con il raggiungimento dei 18 anni, ma si estenda fino al raggiungimento dell'autonomia personale, lavorativa e del compimento del suo processo di crescita. Ciò comporta che anche per i minori collocati in affido familiare si renda spesso necessario un percorso di sostegno che superi la maggiore età.

In particolare si ritiene importante poter garantire a tutti i minori che raggiungono la maggiore età all'interno della famiglia affidataria, il prolungamento del progetto di inserimento del neomaggiorenne presso la famiglia affidataria per assicurare il termine degli studi, anche con la corresponsione del contributo di cui all'art. 11 del presente regolamento e comunque non oltre i 21 anni di età del ragazzo.

In tali casi il Servizio Sociale Associato, in accordo con gli affidatari e con il neomaggiorenne, dovrà elaborare un progetto orientato all'autonomia del ragazzo, intesa non semplicemente come eventuale uscita dal nucleo affidatario, ma come acquisita capacità di gestire in autonomia e con coerenza le proprie scelte, i rapporti con la famiglia di origine, il proprio progetto di vita.

ART.13 – ASSICURAZIONE

Per ogni minore in situazione di affidamento familiare il SSA provvede ad attivare apposita polizza assicurativa da infortuni e da responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14 – DECORRENZA E APPLICAZIONE

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 01.03.2010 e si applica anche agli interventi di affidamento già in corso.